



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 380/C.D.T. 25 DEL 13 MARZO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Felice Blando e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 13 Marzo 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 128/A

Appello dello ASD BELICE CALCIO (TP) avverso la squalifica fino al 28/01/2015 calciatore Incarnazione Leonardo inibizione fino al 28/04/2012 dirigente Vaiana Giuseppe inibizione fino al 28/03/2012 dirigente Di Chiara Salvatore Campionato 3° Cat. Gara Nuova Sportiva del Golfo – Belice Calcio del 28/01/2012 – C.U. n.37 del 02/02/2012 Delegazione Provinciale di Trapani .

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Belice Calcio, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.

In particolare la società reclamante con il suddetto appello nega i fatti addebitati ai propri tesserati chiedendo, pertanto la revoca delle sanzioni loro rispettivamente inflitte, tesi questa ribadita in sede di comparizione.

La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Incarnazione Leonardo, al 27 del 2° t. a seguito di una decisione prima tecnica e poi disciplinare, nei confronti di un suo compagno di squadra colpiva il direttore di gara con un calcio alla coscia ed una volta notificatagli l'espulsione lo colpiva con uno schiaffo al volto causandogli forte dolore e nel contempo lo insultava.

Sempre al 27 del 2° t. il sig. Di Chiara Salvatore entrava nel terreno di giuoco assumendo un contegno irrispettoso e minaccioso nei confronti dello stesso.

Infine al termine della gara il sig. Vaiana Giuseppe, riconosciuto dal direttore di gara sia al termine della stessa che in sede di comparizione innanzi a questa Commissione, assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso, comportamento che reiterava non solo all'interno dello spogliatoio ma anche fuori dall'impianto sportivo nel momento in cui il direttore di gara stava salendo a bordo della propria autovettura.

In relazione a quanto sopra, non possono trovare accoglimento le tesi difensive della reclamante in quanto smentite dalle risultanze ufficiali, mentre le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello

Per l'effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di € 130,00, non versata.

Procedimento 143/A

A.S.D. POL. POL. PACECO 1976 (TP), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 250,00 – Gara 2° Categoria Paceco 1976 – Colomba Bianca del 04/02/2012 - C.U. n° 326 del 16/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Paceco 1976, in persona del Presidente pro tempore, impugna la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale.

Sostiene qui in sintesi la società appellante di non avere alcuna responsabilità in merito ai fatti che hanno indotto l'arbitro a sospendere definitivamente la gara.

In particolare ritiene la reclamante che la responsabilità della sospensione della gara sia da attribuire ad esclusivo fatto e colpa ai tifosi della Soc. Colomba Bianca che hanno dato vita agli incidenti ed alla successiva invasione di campo con la conseguenza che ad essa appellante deve essere data gara vinta per 3 - 0 con conseguente annullamento dell'ammenda. Tali conclusioni sono state reiterate in sede di audizione dibattimentale.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il rapporto e gli eventuali supplementi redatti dagli ufficiali di gara, come è noto costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 e 2.1 del C.G.S. e costituiscono altresì la base di svolgimento del giudizio sulla regolarità della gara ex art. 35 n° 3 del C.G.S.

Dall'attenta lettura di tale rapporto si ricava senza ombra di dubbio quanto peraltro statuito dal Giudice sportivo territoriale, vale a dire che la responsabilità primaria di quanto accaduto vada attribuita alla società Colomba Bianca, avuto riguardo a quanto addebitato ai sostenitori di quest'ultima. Si ricava altresì che tutte e due le tifoserie prima hanno dato luogo ad una invasione di campo innescando, successivamente, una mega rissa che ha

coinvolto tutti gli atleti nonchè i dirigenti di entrambe le squadre circostanza questa che non ha reso possibile la prosecuzione dell'incontro.

Sul punto giova ricordare che responsabile dell'ordine pubblico è la società ospitante la quale deve predisporre un servizio d'ordine adeguato a prevenire incidenti tra i sostenitori di entrambe le tifoserie e tra queste e gli atleti.

Da quanto accaduto emerge in maniera inequivocabile che il servizio d'ordine predisposto dalla reclamante è risultato assolutamente inadeguato allo scopo né sul punto la ASD Pol. Paceco 1976 dà prova contraria limitandosi, viceversa, a sostenere di averlo predisposto mediante l'indicazione di tre nominativi che erano ben identificabili attraverso dei giubbotti di colore arancione.

Inoltre per come già evidenziato da questa Commissione Disciplinare in altre decisioni la fattispecie descritta dal direttore di gara va qualificata come rissa, la quale per come insegnato dalla costante giurisprudenza delle corti di merito e di legittimità, si ha ogni qualvolta l'agente prende parte alla colluttazione con l'animo tanto di difendersi quanto e soprattutto di offendere con la consapevolezza della reciprocità delle offese, fatto questo che fa venire meno l'invocata scriminante.

In conseguenza di quanto sopra l'appello è infondato con la conseguente conferma delle statuizioni di primo grado.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento 150/A

A.C.S.D. COLOMBA BIANCA (PA), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 400,00 – Gara 2° Categoria Gir. A Paceco 1976 – Colomba Bianca del 04/02/2012 - C.U. n° 326 del 16/02/2012.

Con appello inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. del 29/02/2012 la ACSD Colomba Bianca, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.

Preliminarmente ad ogni questione di merito la Commissione Disciplinare rileva che la decisione impugnata è stata pubblicata sul CU n.326 del 16/02/2012 pubblicato in pari data.

Pertanto il reclamo avverso la suddetta decisione andava proposto, ai sensi dell'art.46 comma 4 CGS, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con la quale è stata resa nota la decisione e cioè entro e non oltre il 23 febbraio 2012. Conseguentemente lo stesso risulta inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 46 comma 4 CGS.

Si rileva altresì che la società Colomba Bianca in sede di audizione dibattimentale ha depositato, secondo le proprie note difensive, comunicazione di questa Commissione datata 22/02/2012 a mezzo della quale venivano inviati gli atti di gara richiesti, documentando che tale richiesta della società fosse stata in realtà inoltrata con fax pervenuto il 13/02/2012.

Tale nota risulta in netto contrasto con il fax originale trasmesso da questa Commissione, essendo diversa nell'impostazione grafica e nei contenuti. Risulta peraltro che la riportata data del 13/02/2012 non è veritiera contrastando appunto con il predetto fax in originale e considerato altresì che il Comunicato Ufficiale contenente i provvedimenti in questione risulta pubblicato successivamente, vale a dire il 16/02/2012.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
Dispone altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla fattispecie come sopra rappresentata.

Procedimento 156/A

CCD Belpasso (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 400,00 e squalifica fino al 31.06.2016 calciatore D'Anzuso Daniele – Gara Allievi Regionali Gir. F Città di Mascalucia – Belpasso del 19/02/2012 - C.U. n° 337/85sgs del 23/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la società CCD Belpasso, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale.

La reclamante pur ammettendo i fatti chiede che le venga attribuita in via principale gara vinta in quanto i fatti che hanno portato all'aggressione del direttore di gara, con la conseguente sospensione, sono da addebitare solo ed esclusivamente alla tifoseria del Città di Mascalucia che ha dato luogo agli incidenti sugli spalti o, in subordine, la ripetizione della stessa non essendovi i presupposti per la sua sospensione.

Infine chiede che la squalifica a carico del proprio calciatore sia riportata in termini più equi in considerazione dello stress emotivo a cui è stato sottoposto essendosi accorto che i suoi familiari, presenti alla gara, erano stati coinvolti negli incidenti.

La Commissione Disciplinare, esaminato il rapporto di gara redatto dall'arbitro, che a mente dell'art. 35 comma 1.1. e 2.1 del CGS fa piena prova circa i fatti posti in essere dagli atleti e dai sostenitori, rileva che la gara in questione è stata sospesa per ben due volte a causa di due risse scoppiate fra le tifoserie di entrambe le squadre.

In particolare al 29' del 1° t. mentre il giuoco era fermo per l'ennesima rissa scoppiata sugli spalti, il calciatore D'Anzuso Daniele scalcava la rete di recinzione e tentava di colpire con un oggetto contundente un tifoso avversario, non riuscendo nel proprio intento per essere stato tempestivamente bloccato e riportato sul terreno di giuoco.

Una volta notificatogli il provvedimento disciplinare, lo stesso dapprima insultava il direttore di gara e dopo tentava di aggredirlo, non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra che lo allontanavano, ma lo stesso poco dopo rientrava in campo e colpiva alle spalle il direttore di gara.

Il direttore di gara, a seguito a seguito di quanto sopra, non era più in condizioni di dirigere la gara per cui ne decretava la fine.

Da quanto sopra esposto emerge che le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati alla società appellante, mentre appare opportuno rideterminare la sanzione a carico del calciatore in termini più equi, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del presente appello, determina al 30/06/2015 la squalifica a carico del calciatore D'Anzuso Daniele, confermando nel resto.
Senza addebito di tassa.

Procedimento 159/A

ASD MILO CALCIO (CT), avverso ammenda di € 75,00 squalifica fino al 31.12.2012 allenatore Caniglia Antonio, squalifica fino al 5.4.2012 AA Di Stefano Jose, squalifica per

4 gare calciatori La Torre Salvatore e Ventimiglia Stefano, squalifica per 3 gare calciatori Calvo Roberto e Savoca Luca Orazio – Gara 2° Cat. Gir. G Canalicchio – Milo del 26/02/2012 - C.U. n° 354 del 01/03/2012.

Con appello ritualmente proposto la società ASD Milo Calcio, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale.

La reclamante pur ammettendo i fatti chiede una riduzione delle sanzioni poste, oltre che a suo carico, anche di quelle poste a carico dei tesserati.

La Commissione Disciplinare esaminato il rapporto di gara redatto dall'arbitro che a mente dell'art. 35 comma 1.1. e 2.1 del CGS fa piena prova circa i fatti posti in essere dagli atleti e dai sostenitori, rileva che al 27' del 2 t. l'allenatore della Soc. Milo, sig. Caniglia Antonio, insultava reiteratamente il direttore di gara ed entrato sul terreno di giuoco assumeva nei confronti dello stesso un atteggiamento fortemente minaccioso consistito nel fatto di essersi messo faccia a faccia con l'arbitro costringendolo ad indietreggiare e nel contempo gli schiacciava il piede destro causandogli dolore.

Contestualmente si avvicinava al direttore di gara anche l'assistente arbitro sig. Di Stefano Jose che rafforzava le minaccia nei confronti del direttore di gara brandendo la bandierina. Gli stessi dopo essere stati allontanati dal terreno di giuoco continuavano ad avere un comportamento irriverente nei confronti dell'arbitro.

Al termine della gara i calciatori Ventimiglia Stefano e La Torre Salvatore aggredivano con calci e pugni un calciatore avversario reo di avere offeso i tifosi del Milo.

A seguito di tale aggressione avveniva una rissa che vedeva coinvolti dirigenti ed atleti di entrambe le squadre ed in particolare fra questi il direttore di gara individuava l'allenatore del Milo il quale, benchè allontanato, rientrava in campo ed i calciatori Savoca Luca e Calvo Roberto.

Inoltre alcuni tifosi del Milo cercavano di scavalcare il muro di cinta del campo e gridavano insulti nei confronti della squadra del Canalicchio.

Da quanto sopra esposto il proposto appello appare infondato in relazione all'ammenda e alle squalifiche dell'allenatore, dell'assistente arbitro e dei calciatori La Torre Salvatore e Ventimiglia Stefano in quanto dette sanzioni, così come applicate dal giudice di prime cure, appaiono congrue in relazione ai fatti rispettivamente addebitati, mentre si ritiene che vada rideterminata in termini più equi la squalifica a carico dei calciatori Calvo e Roberto e Savoca Luca Orazio come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello determina in due giornate la squalifica a carico dei calciatori Calvo Roberto e Savoca Luca Orazio, conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 163/A

A.S.D. NOTINESE (SR), avverso reiezione reclamo per irregolare partecipazione a gara di calciatore squalificato. Gara calcio a 5 C2 Gymnica Scordia / Notinese del 18/02/2012 – C.U. N° 351 del 29/02/2012.

Con reclamo ritualmente proposto e sottoscritto dal Presidente pro tempore, la Società appellante chiede che gli venga assegnata gara vinta, sostenendo che la Società Gymnica Scordia avrebbe schierato in campo sotto il falso nome del tesserato Borrello Rocco Francesco il calciatore Minissale Carlo, squalificato.

Controdeduce la Società Gymnica Scordia, chiedendo il rigetto dell'appello perché assolutamente infondato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto di gara dà menzione del riconoscimento operato dal direttore di gara, che sostiene di avere *“verificato le due società con il solito riconoscimento di verifica dei calciatori e dirigenti, non riscontrando alcuna anomalia...”*.

Ciò posto va osservato che le argomentazioni fornite dalla appellante e reiterate in sede di audizione dibattimentale non appaiono idonee a generare il pur minimo dubbio circa la sussistenza della presunta irregolarità, né sono idonee a provarla.

Valga evidenziare: a) che la questione è stata denunciata al direttore di gara in ritardo, vale a dire a partita conclusa, senza ragione plausibile perché tale non è quella di avere temuto eventuali scontri tra le tifoserie in presenza di comportamento del pubblico definito normale dal direttore di gara; b) che a sostegno della denuncia stessa si intenderebbe fornire la testimonianza di un dirigente non iscritto in distinta, appartenente alla Notinese e perciò da ritenersi non sufficiente a soddisfare l'onere della prova stante la sua relativa inattendibilità; c) che si vorrebbe infine dimostrare la sostituzione di persona con materiale video-fotografico di tutta evidenza non probante dato che, a dire dell'appellante, non rappresenterebbe la presenza del calciatore squalificato ma semmai *“la fase in cui viene disputato il rito del III tempo e successivamente l'uscita da parte di tutti i giocatori dal campo di gioco, da dove si evince che il n° 9 della Gymnica Scordia, inspiegabilmente, non risulta più essere presente all'interno del terreno di gioco”*. Non senza considerare che all'appello non è stato comunque allegato niente del materiale suddetto.

Da tutto quanto sopra consegue il rigetto dell'appello in esame

P.Q.M.

Dispone il rigetto dell'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 166/A

A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) - Avverso squalifica fino al 01/03/2014 del calciatore Ilardo Leonardo – Gara 3^a categoria Nuova Campobello Amedeos / Sambuca del 26/02/2012 – C.U. N° 36 AG del 29/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la società ricorrente contesta la squalifica comminata al calciatore Leonardo Ilardo nella qualità di capitano della squadra, in base all'art. 3 comma 2 C.G.S., per avere un calciatore non identificato della propria squadra colpito l'arbitro da dietro con una pedata;

L'appellante sostiene che al momento del verificarsi dell'episodio il calciatore in questione non era più in campo perché già sostituito.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue:

Le difese ed ammissioni della società appellante in ordine all'effettivo responsabile dell'infrazione, indicato nella persona del calciatore Alberto Iannello, non sono suffragate da alcuna dichiarazione e/o riconoscimento per iscritto da parte dell'autore del gesto nei confronti dell'arbitro. Le predette indicazioni vanno pertanto rigettate.

Ritenuto invece che dagli atti di gara risulta che al momento del fatto contestato (12° del secondo tempo) il calciatore Leonardo Ilardo non risultava più in campo in quanto sostituito dal 1° del secondo tempo dal calciatore n° 16 D'Angro Favata Calogero, mentre le mansioni di capitano, conseguentemente, erano rivestite dal calciatore n° 8 Savarino Pietro; ne consegue che a quest'ultimo va inflitta la relativa sanzione.

Ritenuto infine che l'episodio contestato non ha provocato ulteriori conseguenze al direttore di gara che ha potuto completare la partita, la sanzione nella persona del vice capitano può essere determinata come da dispositivo.

In relazione al contenuto delle difese svolte dalla società in ordine all'esatta identificazione del soggetto autore della violenza nei confronti dell'arbitro, questa decidente invia per competenza gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti e/o indagini.

P.Q.M.

Dispone revocarsi la sanzione a carico di Ilardo Leonardo.

Dispone infliggersi a carico del vice capitano Pietro Savarino, ai sensi dell'art. 3 comma 2 C.G.S., la sanzione della squalifica fino al 30/09/2013.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto in parte motiva.

Senza addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Procedimento 167/A

POL. CATANIA 1980 (CT), avverso perdita della gara 0 - 3 Gara Campionato Giovanissimi Gir. G Catania 1980 – PGS Ardor Sales del 07/03/2012 - C.U. n° 369/96 sgs del 09/03/2012.

Con appello ritualmente proposto la società Pol. Catania 1980, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale.

La reclamante in particolare chiede che venga disposta la ripetizione della gara non potendosi imputare ad essa la circostanza del guasto all'impianto elettrico dovuto a causa di forza maggiore in ragione del fatto che detto guasto è stato causato da un violento nubifragio che ha colpito la città di Catania giusta certificazione che viene allegata in atti.

La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso rileva che lo stesso, così come proposto, non può trovare accoglimento.

Infatti è noto che la società ospitante è responsabile dell'approntamento del terreno di giuoco con la conseguenza che ove un fatto imprevisto ed imprevedibile ne determini la impraticabilità sopravvenuta, come nel caso in esame, la stessa onde evitare le conseguenze a lei sfavorevoli deve attivare il procedimento di causa di forza maggiore che va inoltrato nelle forme del reclamo previo sua preannuncio.

Non avendo la reclamante fatto valere la causa di forza maggiore nei modi e nei termini previsti dalle norme regolamentari ciò comporta la improcedibilità del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 62,00 non versata.

Procedimento 168/A

A.S.D. BUSETO - Avverso squalifica per 4 gare calciatore Vitale Alessio - Gara 1ª categoria Fulgatore / Busetto del 26/02/2012 – C.U. N° 354 del 01/03/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Busetto, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione di primo grado, sostenendo che la sanzione sia molto punitiva.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva che l'appellante non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione della squalifica, non offrendo alcun elemento utile di decisione, soltanto indicandola come "molto punitiva".

Per quanto sopra l'appello appare inammissibile ai sensi dell'art. 33 n° 6 del C.G.S.

P.Q.M.

Si respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Busetto, stante la sua inammissibilità.

Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 170/A

A.S. SPORTING CATENANUOVA - Avverso squalifica per 3 gare calciatore Talio Dario e per 2 gare calciatore Lo Presti Orazio Martino - Gara 1^ categoria Sporting Catenanuova / Sporting Barriera del 25/02/2012 – C.U. N° 354 del 01/03/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S. Sporting Catenanuova, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, sostenendo nel caso del calciatore Talio che si sia trattato di semplici esagerate proteste.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Preliminarmente si rileva la non impugnabilità della sanzione a carico del calciatore Lo Presti Orazio Martino, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera a) del C.G.S.

Quanto al calciatore Talio Dario va rilevato quanto emerge dal rapporto dell'arbitro, che, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

Orbene, in tale rapporto è dato leggere che il calciatore Talio, in seguito alla segnatura di una rete da parte degli avversari, protestava vivacemente insultando l'arbitro.

Dal rapporto del commissario di campo, che assume altrettanta validità per i fini disciplinari, si evince inoltre che il calciatore Talio, una volta espulso, rimaneva nel terreno di gioco dirigendosi verso il predetto commissario di campo per reiterare le sue proteste e quindi calciare con furia un pallone in direzione di una parete vicina allo stesso.

Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante, che tendono a diminuire la portata dei fatti contestati, non siano in alcun modo riscontrabili. La sanzione appare equa e ben adeguata in relazione ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Si respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Sporting Catenanuova.

Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 171/A

A.S.D. NUOVA IGEA (ME) - Avverso squalifica allenatore Alacqua Lorenzo fino al 05/04/2012 – Gara Promozione S. Agata Calcio / Nuova Igea del 26/02/2012 – C.U. N° 347 del 28/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Nuova Igea, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione di primo grado, sostenendo che l'allenatore non abbia mancato di rispetto nei confronti dell'assistente arbitrale e si sia introdotto nello spogliatoi dell'arbitro solo in quanto autorizzato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara. Il rapporto dell'arbitro e degli assistenti, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Orbene, in tali rapporti è dato leggere che l'allenatore sig. Lorenzo Alacqua, *“dopo una segnalazione dell'assistente arbitrale ne disapprovava l'operato manifestando le sue proteste a gran voce e a gesti, nonché assumendo contegno irrispettoso e offensivo”* (cfr. rapporto arbitrale). Dai rapporti degli assistenti si evince inoltre che il predetto allenatore, a fine gara, si introduceva all'interno degli spogliatoi degli ufficiali di gara, gridando ed assumendo contegno minaccioso ed offensivo.

Il rapporto del commissario di campo è confermativo di tali accadimenti.

Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante, che tendono a giustificare la portata dei fatti contestati, non siano in alcun modo riscontrabili. La sanzione appare equa e ben adeguata in relazione ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Si respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Nuova Igea.

Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 172/A

ASD PALAZZO ADRIANO (PA), avverso squalifica fino al 31.03.2015 calciatore Pinzolo Ventura Francesco – Gara Campionato 2° Cat. Gir. B Atl. Raffadali – Palazzo Adriano del 25/02/2012 - C.U. n° 354 del 01/03/2012.

Con appello ritualmente proposto la società ASD Palazzo Adriano, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale.

La reclamante pur ammettendo i fatti sostiene che l'autore dell'aggressione al direttore di gara sia altro calciatore appartenente alla propria squadra che indica nella persona del sig. Canale Giovanni.

La Commissione Disciplinare esaminato il rapporto di gara redatto dall'arbitro che a mente dell'art. 35 comma 1.1. del CGS fa piena prova circa i fatti posti in essere dagli atleti

Da detto rapporto si evince che al termine della gara, mentre il direttore di gara si trovava all'interno del cerchio del centrocampo e si stava avviando verso gli spogliatoi veniva aggredito dal n.12 della società Pol. Palazzo Adriano sig. Pinzolo Ventura Francesco che lo colpiva con due violenti pugni alla schiena e più precisamente all'altezza delle scapole causandogli forte dolore.

Da detto rapporto risulta in maniera inequivocabile che l'autore dell'aggressione è il Pinzolo Ventura Francesco che è stato identificato senza alcun ombra di dubbio.

Da quanto sopra esposto il proposto appello appare infondato e come tale va respinto in quanto le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazione ai fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento 173/A

U.S.D. ATLETICO GELA - Avverso squalifica per 3 gare calciatore Campagnaro Crocifisso Fabio - Gara Promozione Santa Croce / Atletico Gela del 26/02/2012 – C.U. N° 354 del 01/03/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Atletico Gela, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione di primo grado, sostenendo che non vi sia "equità tra la colpa e la sanzione".

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva che l'appellante non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione della squalifica, non offrendo alcun elemento utile di decisione, soltanto indicandola come iniqua.

Per quanto sopra l'appello appare inammissibile ai sensi dell'art. 33 n° 6 del C.G.S.

P.Q.M.

Si respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Atletico Gela, stante la sua inammissibilità.

Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 174/A

A.P.D. PARMONVAL (PA) - Avverso squalifica per 5 gare calciatore Versaci Salvatore – Gara Eccellenza Monreale / Parmonval del 12/02/2012 – C.U. N° 326 del 16/02/2012.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che l'appello di che trattasi è stato proposto oltre il termine stabilito dall'art. 38 n° 2 C.G.S. in giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che si intende impugnare.

Per quanto sopra l'appello è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'appello come sopra proposto dalla A.P.D. Parmonval.

Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 175/A

Società Gioventù Santa Teresa (Me) avverso punizione sportiva perdita della gara per 0-3, nonché euro 150 di ammenda, inibizione fino al 31.03.2012 dirigente Cacciola Antonino, squalifica fino al 31. 03. 2012 allenatore Cacciola Carmelo - Gara Trofeo delle Province Gioventù Santa Teresa-Club Uragano Cep del 29/02/2012 – C.U. 357 del 02/03/2012.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Gioventù Santa Teresa ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Società reclama e denuncia i fatti accaduti durante la gara in oggetto ritenendo i propri calciatori oggetto di aggressione da parte dei calciatori della squadra avversaria ed in particolare, il portiere, dimesso dal Pronto soccorso con un certificato riportante una prognosi di 15 giorni per le lesioni subite durante l'aggressione da parte di un calciatore avversario. Sostiene altresì che i propri calciatori, hanno subito uno shock psicologico, tale da far decidere al dirigente, anche su richiesta degli stessi, la non prosecuzione della disputa della gara. Chiede pertanto, l'annullamento delle decisioni assunte in prime cure.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

il rapporto del direttore di gara, come è noto, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova del comportamento dei calciatori in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 31' del 1° tempo il calciatore Comandare Domenico della società ricorrente, a gioco fermo, colpiva con un calcio alla gamba un calciatore avversario che reagiva con uno schiaffo e successivamente con un violento pugno in faccia al portiere della società Santa Teresa, accorso per sedare gli animi. E' dato leggere altresì sul rapporto arbitrale " *che a seguito dell'aggressione subita dal portiere locale da parte di un avversario, l'allenatore della società Gioventù S.T. , Cacciola Carmelo, intimava ai propri calciatori di lasciare il campo*

e non proseguire il gioco. Il Dirigente Accompagnatore veniva da me confermandomi la propria decisione e a quel punto decretavo la fine anticipata della gara". Null'altro riporta l'arbitro nel proprio referto.

Questa Commissione Disciplinare, per i motivi in narrativa, ai sensi dell'art. 53 commi 1 e 2 delle N.O.I.F., ritiene che non possono trovare accoglimento le richieste dell'appellante.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto confermando quanto statuito in primo grado dal Giudice Sportivo. Per l'effetto, con l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a euro 130,00.

Procedimento 176/A

A.S.D. CUS PALERMO, avverso squalifica calciatore Cossentino Giuseppe fino al 30/09/2012 – Gara Prima categoria Cus Palermo / Atletico Val d'Himera del 26/02/2012 - C.U. N° 354 del 01/03/2012.

Con tempestivo appello avverso la sopra indicata decisione, la A.S.D. Cus Palermo contesta la sanzione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo, ritenendola eccessiva, per cui ne chiede la riduzione.

L'appellante, pur ritenendo deprecabile la reazione del calciatore, ne fornisce giustificazione essendo stata determinata da un "*bruttissimo fallo di gioco da parte di un avversario*".

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

La descrizione dei fatti fornita dal direttore di gara in referto costituisce a norma di regolamento piena prova del comportamento assunto dal calciatore.

Nel rapporto di gara si evince che il calciatore Cossentino, dopo avere subito un fallo, reagiva colpendo con entrambi i piedi il viso dell'avversario, più precisamente "*gli colpiva la fronte con entrambe le soles delle scarpe*".

Il calciatore avversario, dopo essere stato medicato, dopo qualche minuto veniva sostituito.

La sanzione, della quale va assicurata l'afflittività, va ritenuta equa e correttamente determinata, trattandosi di atto di particolare gravità.

P.Q.M.

Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto.

Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

DEFERIMENTI

Procedimento 131/B-01

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASC ATLETICO BIANCAVILLA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.CASERTA FRANCO

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 2^a categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal

Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11948-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 540,00 a carico della società ASC Atletico Biacavilla (€ 30,00 x n.17 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Caserta Franco;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bivona Alessio, Bua Alfio, Castro Carmelo, Di Perna Nunzio, Doca Concetto, Giardina Vincenzo, Leocata Alfredo, Licari Orazio, Milazzo Placido, Panebianco Gianluca, Pastarella Antonio, Pennisi Rocco Martino, Ranno Vincenzo, Scalisi Salvatore, Scalisi Francesco, Tomasello Antonino, Varrica Rosario, tutti tesserati per la società' ASC Atletico Biacavilla all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-02

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD SANTA TERESA CALCIO (ex ASD Atletico Roccalumera)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.GUGLIOTTA MANSUETO

N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11949-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso i certificati medici per attività sportiva agonistica di tutti i calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che i certificati medici prodotti recano tutti data 01/12/2010, data pertanto abbondantemente successiva all'inizio del campionato di competenza. Emerge in conclusione con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando, all'inizio del campionato, la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:
L'ammenda di € 1.000,00 a carico della società ASC Santa Teresa Calcio ex ASD Atletico Roccalumera (€ 40,00 x n.25 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Gugliotta Mansueto;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Annone Paolo, Campagna Domenico, Campione Marco, Celona Giammarco, Crementi Thomas, De Luca Pietro, Di Salvo Giuseppe, Girbaci And Giuliano, Guttuso Luciano, Herasymenko Maksym, Ingalis Fabio, Interdonato Giovanni, Ispoto Giuseppe, La Rocca Salvatore, Lombardo Giuseppe, Maglino Giuseppe, Minè Alessio, Modena Agatino, Occhino Giorgio, Omettere Anthony, Puglisi Salvatore, Scarci Antonino, Scarci Giovanni, Sesto Antonio, Sturiale Pietro, tutti tesserati per la società ASC Santa Teresa Calcio ex ASD Atletico Roccalumera all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-03

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD CASTELTERMINI

Presidente all'epoca dei fatti Sig.SANVITO SALVATORE

N°27 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^a categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11950-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse, ma la società ASD Casteltermini ha trasmesso nei termini memorie difensive allegando le copie dei certificati medici regolarmente rilasciati e attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica di tutti i calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene di non doversi procedere nei confronti della società ASD Casteltermini, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati

Sig.Sanvito Salvatore, dei calciatori Ancona Piero Alberto, Arcuri Davide, Buccheri Carmelo, Buono Gaetano, Caciccia Angelo, Chiara Vittorio, Ciminna Calogero, Consiglio Calogero, Di Franco Giovanni, Di Lorenzo Antonello, Di Lorenzo Salvatore, Faldetta Alessandro, Firrerera Vincenzo, Gagliano Paolo, Galone Fabrizio, Genuardi Sergio, Infantino Giacomo, La Matina Vincenzo, Magno Calogero, Nicastro Calogero, Panarisi Angelo Salvatore, Provenzano Luigi, Spinelli Gero, Spinello Stanislavo, Tirrito Franco, Zaccone Calogero, Zambito Calogero Giuseppe tutti tesserati per la società ASD Casteltermini all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-04

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD COMETA CALCIO BIANCAVILLA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.FITTIPALDI GIUSEPPE

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^a categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11951-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 240,00 a carico della società ASD Cometa Calcio Biancavilla (€ 40,00 x n.6 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Fittipaldi Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Luca, D'Agate Giuseppe, Merito Jhonny Alexander, Ponzo Francesco, Sicali Andrea Zammataro Gaetano, tutti tesserati per la società ASD Cometa Calcio Biancavilla all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-05

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD FRANCOFONTE

Presidente all'epoca dei fatti Sig.SALAMONE SEBASTIANO

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11952-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ed i soli calciatori Di Marco Salvatore e Foti Anthony hanno fatto pervenire memorie difensive allegando le copie dei certificati medici regolarmente rilasciati e attestanti l'idoneità all'attività sportiva agonistica.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità di tutte le altre parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto della regolare posizione dei calciatori Di Marco Salvatore e Foti Anthony determina di non dare luogo a procedere nei loro confronti.

Accertata poi la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, e tenuto conto che la società ASD Francofonte a decorrere dal 06/09/2011 ha cessato tutte le attività, applica:

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Salamone Sebastiano;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aloj Sebastiano, Basso Sebastiano, Calvagno Michael, Cannavò Salvatore, Delfiume Giammarco, Fazio Daniele, Gallo Giacomo, Gregorio Salvatore, Lorefice Orazio, Malgioglio Fabiano, Mazzone Aurelio, Modica Vincenzo, Pagliaro Corrado, Pisano Giovanni, Raia Giuseppe Sebastiano, Raudino Roberto, Russo Giuseppe, Sammatrice Cristian, Tringale Agatino Gianluca, Vicino Nicola, tutti tesserati per la società ASD Francofonte all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-06

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD FURCI

Presidente all'epoca dei fatti Sig.PINO GIUSEPPE

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11953-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire i seguenti certificati medici dei calciatori:

Barbaro Giovanni emesso il 13/10/2010;

Romeo Alessandro emesso il 1/12/2010;

Allegra Giuseppe emesso il 1/12/2010;

Cisto Salvatore emesso il 1/12/2010;

Mercurio Giuseppe emesso il 1/12/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione prodotta dalla società deferita emerge che tutti i certificati medici trasmessi sono stati emessi in data successiva all'inizio del campionato di competenza. Emerge pertanto con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 280,00 a carico della società ASD Furci (€ 40,00 x n.7 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Pino Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Allegra Giuseppe, Barbaro Giovanni, Carpillio Francesco, Cisto Salvatore, Giuffrida Trampett Antonino, Mercurio Giuseppe, Romeo Alessandro, tutti tesserati per la società ASD Furci all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-07

DEFERIMENTO a carico di:

Società USD GHIBELLINA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.CRISAFI NICOLA

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11954-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 400,00 a carico della società USD Ghibellina (€ 40,00 x n.10 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Crisafi Nicola;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Andaloro Antonino, Bombaci Gabriele, Cortellino Giuseppe, Libro Giuseppe, Minissale Pasquale, Nava Francesco, Parisi Massimiliano, Sergi Antonino, Turchet Luca, Vaccaro Sebastiano, tutti tesserati per la società' USD Ghibellina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-08

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD LINERI MISTERBIANCO

Presidente all'epoca dei fatti Sig.NICOLOSI PIETRO

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11955-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:
L'ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Lineri Misterbianco (€ 40,00 x n.5 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Nicolosi Pietro;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertolo Rosario, D'Amico Orazio, La Farina Fabio, Musumeci Michele, Zappalà Salvatore, tutti tesserati per la società' ASD Lineri Misterbianco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-09

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD MAST FAVIGNANA

Presidente all'epoca dei fatti Sig.ERNANDEZ GASPARE

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11956-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:
L'ammenda di € 1.150,00 a carico della società ASD Mast Favignana (€ 50,00 x n.23 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Ernandez Gaspare;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anceschi Orazio, Crimi Benito, D'Acquisto Vincenzo, De Ioannon Alessio, Di Giovanni Angelo Dario, Di Vita Cristian, Di Vita Mirko, Hernandez Dario, Figlioli Giuseppe, Giangrasso Massimo, Grammatico Fabrizio, Guarrasi Salvatore, Ingargiola Sandro, Inguglia Marco, Licari Emanuele, Maltese Giovanni, Marino Salvatore, Mistretta Guido, Pellegrino Fabrizio Andrea, Santamaria Rosario, Santamaria Sandro, Sias Umberto, Siragusa Antonino, tutti tesserati per la società ASD Mast Favignana all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento 131/B-10

DEFERIMENTO a carico di:

Società ASD DACCA 2000 ACI S. ANTONIO

Presidente all'epoca dei fatti Sig.CATALANO GIUSEPPE

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di 1^a categoria 2010 / 2011

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/01/2012 prot.11957-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, applica:

L'ammenda di € 440,00 a carico della società ASD Dacca 2000 Aci S. Antonio (€ 40,00 x n.11 calciatori);

L'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Catalano Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Battiato Raffaele, Di Grazia Rosario, Franchini Giulio Giovanni, Gerbino Riccardo, Lizzio Nicola, Mongiovì Rosario, Raciti Marco Gabriele, Spadafora Gianluca, Venticinque Paolo, Verti Orazio, Villalba Riccardo, tutti tesserati per la società ASD Dacca 2000 Aci S. Antonio all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/03/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana